



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

Registro Generale n. 228

ORDINANZA N. 34 DEL 10-10-2019

Prot. n. 15361

Albo n. 1118

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SUL PIAZZALE SITUATO SUL LATO NORD DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, NEI PRESSI DELLA EX CABINA ENEL, PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI E ATTREZZATURE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata dall'impresa edile Giancarlo Mariani S.R.L. P.Iva 01721690442, in persona del suo legale rappresentante Giancarlo Mariani, di cui al Nostro prot. 15099/2019, volta a ottenere l'istituzione del divieto di transito e sosta sullo slargo situato sul lato nord della chiesa di San Giovanni Battista del capoluogo, in via S. Giovanni, al fine di effettuare operazioni di carico e scarico materiali e attrezzature per il cantiere denominato "Condominio via San Giovanni 15/17";

Visto il regolamento comunale COSAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 1998 e ss.ii.mm., in particolare l'art. 11:

"Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2."

Considerato che il Servizio Tributi non ha ritenuto, quindi, di dover rilasciare nessuna autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;

Ravvisata, dunque, la necessità di istituire il

- divieto di sosta e transito dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di lunedì 14 ottobre 2019 e di martedì 15 ottobre 2019 sullo slargo sul lato nord della chiesa di San Giovanni Battista del capoluogo, in via S. Giovanni, al fine di permettere le operazioni di carico e scarico materiali e attrezzature in sicurezza;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

Visti gli artt. 5 comma 3; 6 commi 4 e 5, e 7 comma 1 del “Nuovo Codice della strada” emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

L'ISTITUZIONE:

- **DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, ESCLUSO QUELLI DELLE DITTE OPERATRICI, DEI MEZZI DELLE FORZE DI POLIZIA, SOCCORSO E AUTORIZZATI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00 DI LUNEDI' 14 OTTOBRE 2019 E MARTEDI' 15 OTTOBRE 2019, SULLO SLARGO SITUATO SUL LATO NORD DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DEL CAPOLUOGO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO ATTREZZATURE; E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.**

- Il responsabile dell' Ufficio Patrimonio è incaricato di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;

- Il Responsabile del Servizio di P. L. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- I richiedenti sono tenuti al ripristino dei luoghi e alla loro pulizia al termine delle operazioni e a regolamentare il transito pedonale al fine di impedire incidenti e infortuni.

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art.7 del Codice della Strada.

VV.UU.

(Arch. Lo Parco Stefano)



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

VV.UU.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-10-2019 al 25-10-2019

Lì 10-10-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

Alessandro RANCIAFFI